



# Comune di Limana

Provincia di Belluno

## Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## SOMMARIO

Articolo 1	Ambito e finalità del Regolamento	3
Articolo 2	Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione	3
Articolo 3	Occupazioni abusive	3
Articolo 4	Domanda di occupazione	4
Articolo 5	Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	4
Articolo 6	Obblighi connessi alla concessione	4
Articolo 7	Occupazioni d'urgenza	5
Articolo 8	Decadenza, modifica, revoca, sospensione e rinuncia della concessione	5
Articolo 9	Rinnovo della concessione	6
Articolo 10	Commercio su aree pubbliche	6
Articolo 11	Criteri per la determinazione della tariffa del canone	6
Articolo 12	Classificazione delle strade	6
Articolo 13	Durata delle occupazioni e modalità di applicazione del canone	7
Articolo 14	Soggetto passivo	7
Articolo 15	Esenzioni	7
Articolo 16	Attività soggette al canone. Riduzione e maggiorazione della tariffa	8
Articolo 17	Versamento del canone per le occupazioni permanenti	9
Articolo 18	Versamento del canone per le occupazioni temporanee	9
Articolo 19	Riscossione coattiva	9
Articolo 20	Sanzioni ed interessi	9
Articolo 21	Rimborsi	10
Articolo 22	Disposizioni finali e transitorie	10
Allegato A		11

## **Articolo 1 - AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli artt.52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì i criteri per la determinazione della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" o "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

## **Articolo 2 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree e spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

## **Articolo 3 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione ovvero la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto di provvedervi con congruo termine, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

#### **Articolo 4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a 5 giorni, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art.7 e dal regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché le specifiche norme regionali sul commercio.
3. La domanda in carta legale deve pervenire all'Ufficio Protocollo e deve contenere :
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
  - b) l'ubicazione, la superficie o l'estensione lineare che si chiede di occupare;
  - c) l'oggetto dell'occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso.
4. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica esistente.
5. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

#### **Articolo 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

1. Le domande pervenute all'Ufficio Protocollo sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione, ai competenti Uffici secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. In tutti i casi in cui la concessione sia legata a valutazioni discrezionali attinenti l'ordine pubblico, il buon costume o il decoro urbano, dovrà essere acquisito il parere vincolante del Sindaco.
3. L'atto di concessione è sottoscritto dal Responsabile del Servizio competente e deve contenere:
  - a) il numero di concessione;
  - b) le generalità, l'indirizzo o la sede legale il codice fiscale o la partita IVA del titolare della concessione;
  - c) l'ubicazione della concessione;
  - d) la durata della concessione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
  - e) la misura dello spazio concesso;
  - f) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione/autorizzazione;
  - g) l'ammontare del canone dovuto e i termini per il suo pagamento;
  - h) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento.

#### **Articolo 6 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

1. La concessione viene rilasciata con l'obbligo da parte del concessionario di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
  - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto della concessione;
  - d) divieto di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico.
  3. Non si procede al rilascio di concessioni nel caso in cui il richiedente non risulti in regola con il pagamento di precedenti occupazioni.
  4. Ogni atto di concessione/autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni e disposizioni contenute, oltre che nel presente Regolamento, anche in quelli di Polizia Urbana, Edilizio e del Commercio su aree pubbliche vigenti con rinvio alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso.

#### **Articolo 7 - OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio per la pubblica sicurezza, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento accessorio, che viene rilasciato a sanatoria sulla base di atti e dichiarazioni che accertino le condizioni di emergenza.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio tramite PEC o fax.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

#### **Articolo 8 -, DECADENZA, MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**

1. In qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, L'Amministrazione comunale può modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione e/o autorizzazione rilasciata.
2. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico;
3. Sono causa di revoca della concessione:
  - a) il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione;
  - b) la violazione di norme di legge e regolamenti in materia.
4. Le concessioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrata necessità per pubblici servizi.
5. E' consentita la rinuncia all'occupazione e/o autorizzazione esclusivamente nei seguenti casi:

- a) impossibilità fisica di effettuare l'occupazione a seguito di malattia;
  - b) cessazione attività;
  - c) causa oggettivamente documentata di forza maggiore;
6. L'istanza di rinuncia va comunicata all'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e dovrà contenere:
- a) gli estremi dell'atto di concessione e/o autorizzazione;
  - b) il motivo della rinuncia;
  - c) la documentazione giustificativa.
7. La modifica, la sospensione, la revoca e la rinuncia del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.

### **Articolo 9 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti deve essere inoltrata domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee deve essere presentata, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

### **Articolo 10 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, l'autorizzazione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge regolanti il settore.

### **Articolo 11 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione e/o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

### **Articolo 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n.1 categoria, secondo l'elenco allegato (allegato A) al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa intera.

### **Artico 13 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie individuate dalla Giunta, a giorno.
3. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
6. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale
7. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze come indicato all'art. 63 del D.Lgs. 446/97 così come modificato dall'art.18, comma 1, della Legge n.488/1999.

### **Articolo 14 - SOGGETTO PASSIVO**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Nel caso di occupazioni abusive risultante da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il soggetto passivo del canone è l'occupante di fatto.
3. Nel caso di una pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

### **Articolo 15 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione e/o autorizzazione da parte del Comune;
  - b) i passi carrabili;
  - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - d) le tabelle indicative degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
  - e) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/1997;
  - f) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato ;

g) le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di lavori da eseguirsi per conto del Comune;

h) le occupazioni del suolo pubblico realizzate da privati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi ;

i) le occupazioni di aree cimiteriali ;

j) le occupazioni effettuate con bocche di lupo, griglie, tombini e simili;

k) le occupazioni effettuate da privati con conduttori, cavi, canalette e simili;

l) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sociali, sportive ecc, riconosciute prive di rilevanza economica con Delibera di Giunta comunale;

m) balconi, bow windows e tende da sole.

#### **Articolo 16 - ATTIVITA' SOGGETTE AL CANONE. RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI DELLA TARIFFA**

1. Le sottoelencate occupazioni permanenti sono soggette al canone con la seguente graduazione tariffaria :

suolo pubblico :

occupazioni per attività commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande	maggiorazione	50%
occupazioni per attività edilizia e simili	riduzione	70%
mezzi pubblicitari, fioriere ed arredo urbano	riduzione	50%

soprassuolo:

insegne e mezzi pubblicitari	riduzione	50%
------------------------------	-----------	-----

sottosuolo:

- cisterne e serbatoi per uso commerciale	maggiorazione	70%
- cisterne e serbatoi per uso privato	riduzione	50%

2. Le sottoelencate occupazioni temporanee sono soggette al canone con la seguente graduazione tariffaria :

suolo pubblico :

occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli in occasione del mercato settimanale	riduzione	60%
occupazioni per attività commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande di durata inferiore ai 5 giorni	maggiorazione	70%
occupazioni effettuate per l'organizzazione di mostre, sagre paesane e simili	riduzione	80%
manifestazioni politiche, culturali, sportive e sociali, ecc. con rilevanza economica	riduzione	80%
occupazioni per attività edilizie e simili	riduzione	60%
spettacoli viaggianti e circensi	riduzione	90%



## **Articolo 17 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata dall'esecuzione del pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario di Tesoreria del Comune anche con sistema informatizzato.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore ad € 309,87.

## **Articolo 18 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con la modalità prevista dall'art.17, comma 4 o anche con versamento diretto.
2. Se trattasi di autorizzazioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. Per le occupazioni di cui all'art.10 il canone deve essere versato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione con le modalità previste dall'art.17 commi 4 e 5.
4. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante pagamento diretto.

## **Articolo 19 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme dovute, a qualsiasi titolo, in base al presente regolamento, se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 20 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nella concessione, nonché nel presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. n.267/2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ferme restando quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.1992, n.285.
2. Le occupazioni di suolo pubblico, prive di necessaria concessione, sono soggette, in esito a verbale di contestazione, redatto da competente pubblico ufficiale, oltre che al pagamento dell'indennità dovuta, come definita all'art.13 punto 6 del presente Regolamento, ad una sanzione amministrativa di importo non inferiore all'ammontare della medesima indennità né superiore al doppio della stessa.
3. Sulle somme omesse o comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale
4. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile.

### **Articolo 21 - RIMBORSI**

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca e/o rinuncia dell'autorizzazione, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato, su richiesta scritta, limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data del rimborso.

### **Articolo 22 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2017.
2. Con la medesima decorrenza viene abrogato il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.3 del 08.01.1999.

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA I^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

VIA A. VIVALDI  
VIA A. ZAMPIERI  
VIA ANDREANI V.  
VIA BAORCHE  
VIA BRUNO CARLIN  
VIA CALCINE  
VIA CANALET  
VIA CANE'  
VIA CANE' CENTRO  
VIA CASE SPARSE CESA  
VIA CASE SPARSE FAICH  
VIA CASE SPARSE  
PIOMBEI  
VIA CASE SPARSE VILLA  
VIA CENTORE  
VIA CERESERA  
VIA CESA  
VIA COI  
VIA COL DI MEZZO  
VIA COLVENDRAMEL  
VIA COMUNALE  
VIA COMUNI GEMELLATI  
VIA CROS  
VIA D. BUZZATI  
VIA DANTE ALIGHIERI  
VIA DEGLI ALPINI  
VIA DEGLI EMIGRANTI  
VIA G. MAZZINI  
VIA G. ZANIVAN  
VIA G. GARIBALDI  
VIA GIAON  
VIA GIOVANNI FALCONE  
VIA GIOVANNI PAOLO II  
VIA I BOSCH  
VIA IPPOLITO CAFFI  
VIA LA CAL  
VIA LASTE  
VIA MALVES  
VIA MANDRON  
VIA MANE  
VIA MARCO RICCI  
VIA MASOT  
VIA MONTEGAL  
VIA MUIERE  
VIA NAVASA  
VIA NAVASA CENTRO  
VIA NAVENZE  
VIA OLIMPIA  
VIA P.F. CALVI

VIA PAOLO BORSELLINO  
VIA PAPA LUCIANI  
VIA PEDEN  
VIA PIAN DELE FEMENE  
VIA PIAN DI LIMANA  
VIA PIEVE DI LIMANA  
VIA PIZZERA  
VIA POLENTES  
VIA PRALORAN  
VIA R. FIABANE  
VIA RAGAZZI DEL '99  
VIA REFOS  
VIA RESIDENTI ESTERO  
VIA RICOMES  
VIA RIVA SCURA  
VIA RIVA US  
VIA ROMA  
VIA S. D'ACQUISTO  
VIA SAMPOI  
VIA SANDRO PERTINI  
VIA TOFANE  
VIA TRICHES  
VIA TRICHES CENTRO  
VIA U. BRACALENTI  
VIA VAJONT  
VIA VALMOREL  
VIA VALPIANA  
VIA VALTIBOLLA  
VIA VILLA  
VIA VILLANOVA